

4 AGO. 2020

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA**

(L.R. 14/2014 "Riordino del servizio pubblico
Di gestione dei Rifiuti Urbani")

Delibera n. 1 del 4/8/2020

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020. DPGR n. 101 del 23/07/2020.
"Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei comuni appartenenti alla Comunità
d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza"; dell'08/07/2019, stipulata tra la Comunità di ATO Cosenza e il
Consorzio Valle Crati. *Adempimenti.*

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020, recante "Legge regionale n. 14/2014 – Comunità di Ambito di Cosenza – Individuazione Commissario Ad acta";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 23/07/2020, recante "Legge regionale n.14/2014. Comunità d'Ambito di Cosenza. DGR n.198/2020: Conferimento incarico Commissario ad acta", con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Commissario ad acta in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza e, quindi, dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Ufficio Comune, per la:


1. sottoscrizione con il Consorzio Valle Crati, a nome e per conto dei Comuni, dei contratti di servizio che la medesima Comunità era tenuta a sottoscrivere e per i quali risulta inadempiente, sia in riferimento ai servizi di conferimento già erogati che per quelli in corso di erogazione e da erogare per l'utilizzo della discarica di San Giovanni in Fiore in Loc. Vetrano, inserendo l'espressa clausola di subentro nel rapporto contrattuale del gestore secondo la previsione di cui al successivo punto 2.;
2. sottoscrizione, a nome e per conto dei Comuni, del contratto di servizio con la Calabria Maceri gestore/proprietario dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Rende in c.da Lecco;

con espresso riferimento al p.to 1, ovvero alla definizione dei rapporti con il Consorzio Valle Crati,

(Normativa di riferimento: Legge regionale n. 14 dell'11/08/2014)

PREMESSO CHE:

con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/03/2013 (GU n. 69 del 22/03/2013) è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento dagli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;



- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 ("*Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi*") che, con le successive modifiche ed integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all'art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che "*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*" e ancora "*... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ...*";
- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale della Calabria 11 agosto 2014, n. 14 ("*Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani*"), pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, la quale, per come modificata e integrata dalle successive leggi regionali n. 54 del 22/12/2017, n. 29 del 03/08/2018 e n. 5 del 25/01/2019, stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle province e governati dalle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO stesso;


(Legge regionale n. 14/2014 Attuazione)

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 14/2014 dispone che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità e alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- il Comune di Cosenza, in qualità di Ente capofila, è stato investito del compito di promuovere e coordinare presso i 150 comuni della provincia l'approvazione dello schema di Convenzione, predisposto dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm. e ii., nonché di procedere alla sottoscrizione della stessa Convenzione innanzi al segretario generale comunale nelle vesti di ufficiale rogante;
- a seguito di numerose convocazioni poste in essere dal Comune di Cosenza negli anni 2016, 2017 e 2018 e di alcuni commissariamenti disposti dalla Regione Calabria a far data dal mese di aprile del 2018, in virtù dell'ultima sottoscrizione avvenuta il 22 giugno 2018, è stata perfezionata la procedura amministrativa relativa alla costituzione della "*Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Cosenza*";
- con Deliberazione n. 1 del 05/09/2018, l'Assemblea della Comunità d'Ambito dei comuni della Provincia di Cosenza ha preso atto dell'avvenuta costituzione della Comunità medesima;
- ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione, con Deliberazioni della Comunità d'ambito n. 4 e n. 5 del 05/09/2018, l'assemblea dei partecipanti ha, rispettivamente, provveduto, con elezioni separate, alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- con Deliberazione della Comunità d'Ambito n. 6 del 05/09/2018 è stato approvato il "*Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Comune della Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza*";
- con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Id. Flusso n. 3696/S.G. Comune di Cosenza del 18/10/2018, è stato designato il "*Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito*" (DUC), con l'attribuzione ad esso dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 e dalla Convenzione regolante il funzionamento dell'ATO;

i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito hanno prodotto i rispettivi formali provvedimenti con i quali:

- a) sono subentrati nei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i gestori degli impianti pubblici e privati a servizio dell'ATO Cosenza;
- b) hanno autorizzato il Direttore dell'Ufficio Comune a sottoscrivere i contratti di gestione scaduti al 31/12/2018 per i quali lo stesso DUC ha provveduto all'apertura del CIG e all'implementazione telematica dei dati;
- c) hanno assunto formale impegno a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti, mediante accredito in favore della Comunità d'Ambito su

2


conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (Ente capofila), dando atto del fatto che le *condizioni economiche necessarie alla copertura di tutte le spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità d'Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione dell'ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti...*;

- d) hanno accettato, con dichiarazione espressa del legale rappresentante, l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 2 bis della L.R. 14/2014 in caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura dei costi, da attuarsi entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida;

(Delega di funzioni alla Regione Calabria n. 4501 del 03/05/2019)

CONSIDERATO CHE:

- con propria Deliberazione del 18/02/2019, la Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del servizio rifiuti, previa valutazione dell'opportunità di dare concreta attuazione alle previsioni recate dall'art. 6 ter della L.R. n. 14/2014, ha stabilito di conferire alla Regione Calabria la delega all'esercizio della funzione amministrativa relativa alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del servizio rifiuti ha delegato, ai sensi dell'art. 6 ter della L.R. n. 14/2014, la Regione Calabria all'esercizio della funzione amministrativa relativa alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani, stipulando apposita Convenzione in data 03/05/2019 (*Convenzione di delega n. 4501 del 03/05/2019*);
- la predetta *Convenzione di delega*, rimette in capo alla Regione Calabria il controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali in capo ai gestori degli impianti ed agli affidatari dei servizi, nonché ad eseguire i relativi pagamenti, mentre i Comuni dovranno garantire la copertura economica dei contratti in essere o che si andranno a stipulare;
- con nota prot. 12318 del 15/01/2020 del Dipartimento "Ambiente e Territorio" è stata comunicata la mancata riattivazione della delega conferita con la sopra richiamata *Convenzione di delega*, nonché precisato che è "a cura della Comunità di ATO la disciplina del regolare pagamento dei gestori degli impianti pubblici e privati" di cui la stessa si avvale, a far data dall'08/10/2019;

(Mandato DPGR 101/2020: Attività espletate dal Consorzio Valle Crati, dal 24/07/2019 al 28/02/2020)

CONSIDERATO CHE:


- giusta p.to 1 del richiamato DPGR n. 101/2020, lo scrivente deve provvedere a sottoscrivere con il Consorzio Valle Crati, a nome e per conto dei Comuni, dei contratti di servizio che la medesima Comunità era tenuta a sottoscrivere e per i quali è risultata inadempiente, sia in riferimento ai servizi di conferimento già erogati che per quelli in corso di erogazione e da erogare per l'utilizzo della discarica di San Giovanni in Fiore in Loc. Vetrano, inserendo l'espressa clausola di subentro nel rapporto contrattuale del gestore secondo la previsione di cui al successivo punto 2. del medesimo DPGR;
- detti servizi risultano erogati nel periodo che va dal 24/07/2019 a tutt'oggi;
- per come verrà meglio dettagliato nel seguito del presente provvedimento, all'interno di detto periodo sono stati individuati due sotto periodi:
 - *il primo*, che va dal 24/07/2019 al 28/02/2020, di validità della "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019, di cui nel seguito del presente provvedimento;
 - *il secondo*, che va dal 01/03/2020 a tutt'oggi, per il quale occorre procedere alla definizione del relativo rapporto convenzionale;
- con riferimento al primo periodo, ovvero dal 24/07/2019 al 28/02/2020:

(Consorzio Valle Crati, dal 24/07/2019 al 28/02/2020)

(Consorzio Valle Crati)

PREMESSO CHE:

- con Atto rep. 28423 del 04/01/1993 per rogito del Notaio, Dott.ssa Stefania Lanzillotti è stato costituito, ai sensi dell'art. 25 della Legge 142/90, oggi art. 31 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il Consorzio tra Comuni denominato "Consorzio Valle Crati";



- l'art. 2 dell'Atto costitutivo del Consorzio prevede in particolare che *"Il Consorzio Valle Crati assume come fine fondamentale il risanamento, la difesa, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti e la soluzione di ogni problema di interesse generale per ciascuno degli Enti medesimi o di parte di essi nonché l'esercizio associato di funzioni nell'ambito di una moderna politica territoriale"*;
- l'attività del Consorzio Valle Crati è, quindi, diretta a predisporre, attuare e gestire le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi urbani e in tale ambito a promuovere specifiche iniziative volte al riciclo e riutilizzo dei rifiuti ed al recupero di materiali ed energia;

(Consorzio Valle Crati. Discarica loc. Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS). Convenzione dell'08/07/2019)


CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio Valle Crati è titolare di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
- con nota prot. 235/2011, il Consorzio Valle Crati presentava un progetto di *"Ampliamento volumetrico della discarica consortile per rifiuti non pericolosi"* finalizzato all'ottenimento di Parere di Compatibilità Ambientale, Valutazione di Incidenza ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di Ampliamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
- con decreto regionale n. 2086 del 22/02/2012, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha rilasciato ai sensi del Titolo III bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. al Consorzio Valle Crati il Parere di Compatibilità Ambientale, Valutazione di Incidenza ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di Ampliamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
- le attività di conferimento dei rifiuti all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) si sono protratte fino a novembre 2013;

CONSIDERATO CHE, per le motivazioni ivi riportate, in data 08/07/2019 è stata sottoscritta, tra la "Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATO CS)" ed il Consorzio Valle Crati, la "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO provinciale di Cosenza";

CONSIDERATO CHE, giusta Convenzione "Comunità di ATO Cosenza/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019, sopra richiamata:

- *Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)*. Il Consorzio Valle Crati mette a disposizione della Comunità d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza i volumi residuali di abbando dei rifiuti necessari ad ottenere il ripristino dei profili già autorizzati presso la discarica consortile per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) per il conferimento degli scarti del trattamento dei rifiuti solidi urbani aventi CER 19.05.03 e raccolti nei Comuni afferenti al predetto ATO;
- *Art. 3 (Attività della Comunità)*. La Comunità d'Ambito si impegna:
 - 1) a conferire gli scarti del trattamento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 provenienti dagli impianti a servizio dei Comuni ad essa afferenti;
 - 2) garantire tutte le attività di coordinamento inerenti al conferimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni appartenenti all'ATO Cosenza, affinché tale conferimento avvenga attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia;
 - 3) a riconoscere al Consorzio Valle Crati gli oneri di conferimento degli scarti (CER 19.05.03) del trattamento dei rifiuti solidi urbani raccolti nei Comuni afferenti alla Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza.
- *Art. 4 (Attività del Consorzio)*. Il Consorzio si impegna, in conformità alla normativa di settore ed agli elaborati progettuali, ad accettare presso la discarica consortile per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) i conferimenti dei rifiuti CER 19.05.03 per il ripristino dei profili di abbando fino al totale raggiungimento delle quote di progetto autorizzate dalla Regione Calabria sul predetto impianto;
- *Art. 5 (Delega alla Regione)*. La Comunità d'Ambito di Cosenza ha conferito alla Regione Calabria (Convenzione di delega n. 4501 del 03/05/2019, stipulata ai sensi dell'art. 6 ter della L.R. n. 14/2014) la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa attribuite, ai sensi della L.R. 14/2014 e ss.mm. e ii., relative alla gestione dei contratti pubblici stipulati dagli enti locali per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, limitatamente alla fase di esecuzione dei contratti stessi, nonché allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse al ciclo dei rifiuti....;



- *Art. 6 (Durata e scioglimento del vincolo).* Il presente accordo ha durata sino al 31-12-2019 e, comunque, sino al raggiungimento dei profili di abbando necessari a ripristinare le quote di progetto autorizzate dalla Regione Calabria. I firmatari della presente convenzione potranno recedere dalla stessa indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese a tale decisione;
- *Art. 7 (Prezzi).* Il prezzo unitario, da corrispondere per tutta la durata dei conferimenti, è convenzionalmente posto pari a 112,00 €/t (oltre IVA al 10%). Detto prezzo è comprensivo di ogni onere che il Consorzio dovrà sostenere per assicurare il conferimento nella propria discarica, ad esclusione solamente dell'IVA al 10%. Il pagamento del predetto corrispettivo deve essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Consorzio Valle Crati da parte della Comunità d'Ambito (della Regione Calabria nel periodo di validità della *Convenzione di delega*). La contabilizzazione dei corrispettivi avverrà ad opera del Consorzio e sarà conforme alle disposizioni di legge vigente: essa, infatti, sarà effettuata mensilmente per come risultante dal registro di carico/scarico con produzione di relativa fattura. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura;
- *Art. 8 (Copertura finanziaria).* Gli oneri di conferimento, necessari a garantire la sostenibilità economica della gestione della discarica, sono posti a carico dei bilanci dei singoli comuni dell'ATO CS (ai sensi comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013), con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI per l'esercizio 2019, e saranno trasferiti al Comune di Cosenza (Ente Capofila) e da questo alla Regione Calabria, per come previsto nella *Convenzione di delega*;

(Conferimenti in discarica, dal 24/07/2019 al 28/02/2020)

CONSIDERATO CHE:

- giusta richiamato art. 6, la Convenzione stipulata l'08/07/2019 "Comunità di ATO/Consorzio Valle Crati" aveva durata sino al 31/12/2019 e, comunque, sino al raggiungimento dei profili di abbando necessari a ripristinare le quote di progetto autorizzate dalla Regione Calabria;
- con nota prot. 1245 del 29/07/2020 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Valle Crati - richiamate le previsioni recate dal richiamato art. 6 della Convenzione sottoscritta l'08/07/2019, ed accertato che i profili di abbando necessari a ripristinare le quote di progetto autorizzate dalla Regione Calabria sono stati raggiunti in data 28/02/2020 - ha certificato:
 - che la scadenza della convenzione è avvenuta di fatto in data 28/02/2020 con il raggiungimento delle quote di abbando autorizzate con Decreto Dirigente Generale regionale n. 2086 del 22 febbraio 2012;
 - che il prezzo unitario da corrispondere, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 08/07/2019 è pari ad €/tonn. 112,00;
 - che il totale dei conferimenti, nel periodo convenzionale, ammonta complessivamente a tonnellate 30.454,22;
- con nota prot. 1/C del 30/07/2020, dello scrivente, è stato richiesto al Consorzio Valle Crati, ad integrazione della certificazione prot. 1245/2020, sopra richiamata, di volere fornire i dati di conferimento degli scarti presso la discarica di proprietà di loc. Vetrano, nel periodo 24/07/2019 - 28/02/2020, suddivisi per mese solare, il totale mensile, la data registrazione, il numero del FIR, la ragione sociale del produttore, il CER, la descrizione assegnata al rifiuto ed il peso netto;
- con nota prot. 1251 del 30/07/2020 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Valle Crati, in riscontro alla nota prot. 1/C del 30/07/2020, nel trasmettere i dati di conferimento richiesti, ha comunicato che "la quantità complessiva conferita dal 24/07/2019 al 28/02/2020 c/o la discarica consortile è stata per compost fuori specifica (CER 19 05 03), complessivamente di 30.454,20 tonn. di cui:
 - ATO: conferimenti dal 24/07/2019 al 28/02/2020, 15.587,82 ton.;
- la società Calabria Maceri, per il periodo convenzionale di cui si discute, ha conferito alla discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore, gestita dal Consorzio Valle Crati, gli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza;
- con nota prot. 2/C del 30/07/2020, dello scrivente, sono stati richiesti, quindi, alla Calabria Maceri, per il periodo dal 24/07/2019 al 28/02/2020, i dati di conferimento degli scarti presso la discarica di proprietà del Consorzio Valle Crati, il totale mensile, la percentuale di scarto prodotta rispetto ai rifiuti in ingresso;
- con nota prot. 2000 del 30/07/2020, Calabria Maceri, in riscontro alla nota prot. 2/C del 30/07/2020, ha "confermato che i quantitativi degli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza, inviati in discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore gestita dal Consorzio Valle Crati, sono stati complessivamente 15.587,82 ton.";

(Economie conseguite. Richiesta e autorizzazione all'utilizzo)

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 521 del 09/04/2020, il Consorzio Valle Crati ha comunicato che sulla Convenzione "Comunità di ATO/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019, sono state rilevate delle economie di gestione per 15.000,00 €, richiedendo alla medesima Comunità di ATO, l'autorizzazione per il relativo utilizzo, finalizzato al conferimento di ulteriori 1.500,00 mc., e specificando che le attività non avrebbero comportato ulteriore aggravio di spese per la Comunità di ATO;
- con nota prot. 14405 del 10/04/2020 la Comunità di ATO, in riscontro alla richiesta avanzata dal Consorzio Valle Crati, prot. 521/2020, ha autorizzato l'utilizzo delle economie rilevate al 31/12/2019;

(Pagamenti disposti dalla Regione Calabria, in forza della Convenzione di delega n. 4501/2019)

CONSIDERATO CHE, con decreto regionale n. 4962 del 30/04/2020, in forza della richiamata delega n. 4501 del 03/05/2019, è stata liquidata dalla Regione Calabria in favore del Consorzio Valle Crati, la somma di € 860.428,80, pari al 90% di quelle spettanti a tutto il 07/10/2019;


RITENUTO, in considerazione di tutto quanto precede, di dovere provvedere in merito, ovvero:

- di prendere atto dell'avvenuta conclusione, alla data del 28/02/2020, della "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019 tra la "Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza" e il "Consorzio Valle Crati";
- di prendere atto che nel periodo convenzionale, ovvero dal 24/07/2019 al 28/02/2020, il conferimento totale degli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza nella discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore, è stato complessivamente di 15.587,82 tonnellate;
- di quantificare - in considerazione del prezzo convenzionale di €/tonn, 112,00, oltre IVA, di cui all'art. 7 della Convenzione "Comunità di ATO Cosenza/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019 - in € 1.745.835,84, oltre IVA, l'importo complessivo delle attività convenzionali espletate dal Consorzio Valle Crati, da liquidarsi al medesimo Consorzio, secondo le seguenti modalità:
 - dal 24/07/2019 al 07/10/2019, data di validità della Convenzione di delega "Comunità di ATO/Regione Calabria" rep. 4501 del 03/05/2019, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione "Comunità di ATO Cosenza/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019;
 - dal 08/10/2019 al 28/02/2020, direttamente dalla Comunità di ATO Cosenza in favore del Consorzio Valle Crati, giusta nota prot. 12318 del 15/04/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, di comunicazione della mancata riattivazione della delega conferita con la sopra richiamata *Convenzione di delega* rep. 4501 del 03/05/2019;
- di prendere atto dell'avvenuto assenso da parte della Comunità di ATO Cosenza delle economie maturate sulla Convenzione "Comunità di ATO/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019, nella consistenza di € 15.000,00, nonché del loro utilizzo finalizzato all'abbanco di ulteriori 1.500,00 mc, senza ulteriore aggravio di spese per la Comunità di ATO. Detto quantitativo dovrà essere scorporato dal contratto da stipularsi con il Consorzio Valle Crati, per il periodo successivo al 28/02/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che alla data del 28/02/2020 si è conclusa la "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019 tra la "Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza" e il "Consorzio Valle Crati", per il raggiungimento dei profili di abbanco necessari a ripristinare le quote di progetto autorizzate dalla Regione Calabria della discarica sita in loc. Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore.
3. Di prendere atto che nel periodo convenzionale, ovvero dal 24/07/2019 al 28/02/2020, il conferimento totale degli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza, ascrivibili alla Convenzione "Comunità di ATO/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019, nella discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore, è stato complessivamente di 15.587,82 tonnellate.



4. Di quantificare, in considerazione del prezzo convenzionale di €/tonn. 112,00, oltre IVA, di cui all'art. 7 della Convenzione "Comunità di ATO Cosenza/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019, in € 1.745.835,84, oltre IVA, l'importo complessivo delle attività convenzionali espletate dal Consorzio Valle Crati, da liquidarsi al medesimo Consorzio, secondo le seguenti modalità:
 - dal 24/07/2019 al 07/10/2019, data di validità della Convenzione di delega "Comunità di ATO/Regione Calabria" rep. 4501 del 03/05/2019, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione "Comunità di ATO Cosenza/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019;
 - dal 08/10/2019 al 28/02/2020, direttamente dalla Comunità di ATO Cosenza in favore del Consorzio Valle Crati, giusta nota prot. 12318 del 15/04/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, di comunicazione in ordine alla mancata riattivazione della delega conferita con la sopra richiamata *Convenzione di delega* rep. 4501 del 03/05/2019.
5. Di prendere atto dell'avvenuto assenso da parte della Comunità di ATO Cosenza delle economie maturate sulla Convenzione "Comunità di ATO/Consorzio Valle Crati" dell'08/07/2019, nella consistenza di € 15.000,00, nonché del loro utilizzo finalizzato all'abbanco di ulteriori 1.500,00 mc, senza ulteriore aggravio di spese per la Comunità di ATO. Detto quantitativo dovrà essere scorporato dal contratto da stipularsi con il Consorzio Valle Crati, per il periodo successivo al 28/02/2020.
6. Di notificare il presente provvedimento al Consorzio Valle Crati.
7. Di notificare il presente provvedimento alla Comunità di ATO Cosenza e al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza, ovvero per la gestione delle attività convenzionali residuali.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Comunità di ATO.

Il Commissario ad acta
(ing. Francesco Visconti)

